

## **STATUTO**

### **ISPA Auxilia APS**

#### **Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del Codice, l'associazione denominata "ISPA Auxilia - APS".
2. L'Associazione ha sede legale in Rende (Cs), alla Via P. Buci, Cubo 3/b, 5° piano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo. Il trasferimento in un Comune diverso costituisce modifica statutaria ed è di competenza dell'Assemblea straordinaria. Con delibera del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative ed operative su tutto il territorio nazionale ed estero.
3. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e può aderire a coordinamenti nazionali, Europei e Internazionali.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 2 - Utilizzo della denominazione dell'acronimo "APS"**

1. L'Associazione, nel caso di iscrizione al Registro regionale o al RUNTS, dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità nella denominazione sociale e nei rapporti con terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32 co. 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dalle autorità competenti, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'art. 32 co. 3 del Codice del terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

#### **Art. 3 - Scopo e finalità**

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Scopo primario dell'Associazione è la promozione della cultura giuridica, con un'attenzione specifica sullo studio del sistema penale in tutte le sue dimensioni: sostanziale, processuale, penitenziaria e comparata.
3. L'Associazione nasce per valorizzare il patrimonio di studi e ricerche dell'Istituto di studi penalistici "Alimena" - ISPA, Centro di ricerca interdipartimentale dell'Università della Calabria, e intende agire in suo ausilio e in stretta connessione scientifica e culturale con esso, promuovendo un approccio critico, interdisciplinare e umanistico e favorendo il dialogo tra il mondo accademico, le professioni legali, le istituzioni e la società civile.

#### **Art. 4 - Attività di interesse generale**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
  - Educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d), attraverso l'organizzazione e la gestione di convegni, corsi di alta formazione, seminari, workshop, webinar e altre iniziative formative rivolte a studenti, studiosi, professionisti e cittadini.
  - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h), mediante la conduzione, promozione e disseminazione di ricerche in campo giuridico, criminologico, sociologico, psicologico,

pedagogico, storico e archivistico, anche attraverso indagini sul campo, analisi di dati e istituzioni di gruppi di studio e osservatori permanenti.

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h) e formazione universitaria e post-universitaria (lett. g) su intelligenza artificiale e sistema penale.

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i), inclusa la fondazione e gestione di riviste scientifiche, collane editoriali, giornali, siti web, blog, podcast ogni altra forma di pubblicazione e/o comunicazione multimediale.

- Educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d) e formazione universitaria e post-universitaria (lett. g), con interventi di supporto al diritto allo studio per persone detenute, in particolare studenti ed ex studenti universitari, anche mediante servizi di tutoraggio, orientamento, fornitura di materiale didattico e collaborazioni con i poli universitari penitenziari o con le università.

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, degli animali e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e), con specifico riferimento all'analisi e promozione del diritto penale ambientale e alle normative a protezione degli animali.

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f), tramite lo studio e la promozione della tutela penale dei beni culturali di ogni specie, con particolare attenzione a quelli archivistici e bibliografici, anche in collaborazione e convenzione con enti terzi, incluse fondazioni ed istituzioni culturali, e mediante la partecipazione a bandi di finanziamento locali, nazionali ed europei.

- Agricoltura sociale (lett. m), con la promozione e gestione di progetti come strumento di reinserimento sociale per persone in esecuzione penale, valorizzando l'attività agricola quale percorso di recupero personale e di tutela del paesaggio.

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v).

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w), con particolare attenzione ai diritti delle persone coinvolte nel circuito penale, anche attraverso l'istituzione di sportelli informativi e di orientamento legale all'interno degli istituti penitenziari e sul territorio.

- Interventi e prestazioni finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (lett. c) e beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (lett. u), realizzati attraverso l'organizzazione di attività formative, culturali e di supporto con persone detenute, ex detenute, affidate a misure alternative, a pene sostitutive o comunque inserite nel circuito dell'esecuzione penale, al fine di promuoverne il reinserimento sociale.

- Interventi e prestazioni finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (lett. c), tramite ideazione e gestione, anche in convenzione con enti pubblici, di progetti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, con persone detenute, ex detenute, affidate a misure alternative, a pene sostitutive o comunque inserite nel circuito dell'esecuzione penale, quali percorsi professionalizzanti in ambito artigianale, agricolo, digitale, ecc.

2. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo.

## **Art. 5 - Ammissione ed esclusione dei soci**

1. Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche, giuridiche ed enti che, senza alcuna distinzione di sesso, lingua, religione, cittadinanza o luogo di residenza, ne condividano le finalità e si impegnino a rispettarle.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, da parte dell'interessato. La delibera è comunicata e annotata nel libro degli associati.

3. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione motivata all'interessato, che può, entro i successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione.

4. La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

5. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi e a fronte di reiterate violazioni degli obblighi statutari. La procedura di esclusione deve essere preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti al socio, il quale ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla comunicazione. Il Consiglio direttivo delibera con provvedimento motivato, previa valutazione delle difese presentate. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio interessato, il quale ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'Assemblea si pronuncerà in via definitiva nella prima convocazione utile.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alla vita associativa.

2. Ciascun socio persona fisica, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto a un voto in Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali e per l'approvazione del bilancio.

3. I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali, e di contribuire alla vita associativa.

4. Il versamento della quota associativa annua, il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo, è condizione per il mantenimento della qualifica di socio e per l'esercizio del diritto di voto.

#### **Art. 7 - Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (se nominato);
- e) l'Organo di revisione legale dei conti (se nominato).

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive, nei modi indicati negli articoli che seguono.

#### **Art. 8 - Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, mediante comunicazione scritta (anche via e-mail) contenente ordine del giorno, data, ora e luogo o modalità telematiche. In caso di urgenza, la convocazione dell'assemblea ordinaria può essere convocata, mediate le stesse modalità, con un preavviso di un giorno libero.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'ente. È ordinaria in tutti gli altri casi.

4. Le assemblee possono essere svolte in presenza, in videoconferenza, o in forma mista, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione attiva alla discussione e l'espressione del voto.
5. L'Assemblea delibera inderogabilmente su: nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, approvazione del bilancio, modifiche statutarie, scioglimento, azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Gli associati possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
7. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art. 9 - Consiglio direttivo e Presidente**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea nei modi di cui al comma successivo, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Sino a quando l'Assemblea non disporrà diversamente, il numero dei componenti del Consiglio direttivo è fissato nel numero di 3 (tre).
2. Per garantire il collegamento scientifico e culturale con l'Istituto di studi penalistici "Alimena"-ISPA, almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo, con arrotondamento all'unità superiore, dalla prima elezione è riservato a candidati presentanti in una lista, di almeno sette, indicata dal Consiglio direttivo dell'ISPA medesimo. L'elezione avviene, in ogni caso, a maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le delibere assembleari, redigere il bilancio, gestire l'attività ordinaria e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
4. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo ed è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno.

#### **Art. 10 - Organo di controllo e Revisione legale**

1. L'Organo di controllo è nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
3. La nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 11 - Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili e da risorse finanziarie.
2. Le entrate sono costituite da: quote associative, contributi e finanziamenti pubblici e privati, donazioni e lasciti, proventi dal 5 per mille, rimborsi, entrate da attività dell'Associazione e di raccolta fondi.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, che dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

## **Art. 12 - Bilancio e libri sociali**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
  - a) libro degli associati;
  - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  - d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. I libri sono tenuti dal Consiglio direttivo.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente. L'eventuale diniego deve essere comunicato per iscritto e il socio può proporre ricorso entro trenta giorni.

## **Art. 13 - Volontari**

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Art. 14 - Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2014 sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell'Associazione.
2. Le convenzioni con altri enti del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio direttivo e stipulate dal Presidente.

## **Art. 15 - Logo dell'Associazione**

1. Il logo ufficiale dell'Associazione è costituito da due elementi: un pittogramma e una parte testuale sottostante.
2. Il pittogramma: è rappresentato da una figura esagonale composta da una scomposizione geometrica che crea l'illusione tridimensionale di un cubo in prospettiva isometrica. Le facce del cubo sono composte da elementi romboidali di tre colori: rosso amaranto, nero e grigio.
3. La parte testuale: al di sotto del pittogramma è riportata la denominazione "ISPA Auxilia". La parola "ISPA" è in carattere sans-serif di colore nero, mentre la parola "Auxilia" è nel medesimo carattere di colore rosso amaranto.
4. L'insieme di questi elementi costituisce il logo ufficiale dell'Associazione.

## **Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dalla legge.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del terzo settore.

## **Art. 17 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore), al Codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.